

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1407

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALPINO, ALESSANDRINI, DE LORENZO FERRUCCIO,
FERIOLI, BIONDI**

Presentata il 7 maggio 1969

Proroga al 1° luglio 1971 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norma sulla circolazione stradale, modificato con legge 26 giugno 1964, n. 434

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il comma sesto dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il testo unico delle norme per la circolazione stradale, prevedeva che alla data del 1° luglio 1964 non fosse più ammessa la circolazione degli autoveicoli e dei rimorchi che superassero i limiti di sagoma e di peso stabiliti dagli articoli 32 e 33 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Con legge 26 giugno 1964, n. 434, il termine del 1° luglio 1964 è stato prorogato al 1° luglio 1969.

Gli articoli 32 e 33 del citato testo unico, mentre sostanzialmente non dettano norme innovative per ciò che concerne i limiti di peso nei confronti di quanto previsto dalle disposizioni del testo unico 8 dicembre 1933, n. 174, e legge 6 agosto 1954, n. 877, hanno però imposto alcune limitazioni per ciò che concerne i limiti di sagoma.

In particolare, mentre le precedenti disposizioni fissavano il massimo dell'altezza in metri 4,50, della lunghezza rimorchi a 2 assi

in metri 8, di quelli a 3 e più assi in metri 10 e dei veicoli a 3 e più assi in metri 12, le nuove disposizioni hanno fissato i rispettivi massimi in metri 4, metri 7,50, metri 8 e metri 11.

La eliminazione dal parco nazionale di circa 15.000 tra veicoli a motore e rimorchi — che sarebbe dovuta avvenire al 1° luglio 1964 — avrebbe costituito indubbiamente un gravissimo onere finanziario per le imprese di trasporto, delle quali circa l'80 per cento hanno carattere artigianale, tanto che con la legge 26 giugno 1964, n. 434, il termine venne prorogato al 1° luglio 1969.

Approssimandosi tale termine, si è rilevato che è tuttora in circolazione un gran numero di tali veicoli di proprietà di piccoli imprenditori che, considerata la netta crisi del settore dell'autotrasporto, si sono trovati nella necessità di dover ampliare i tempi di ammortamento dei propri veicoli, pur apportando agli stessi miglioramenti nelle parti meccaniche e di carrozzeria, come viene riscontrato nel corso delle revisioni annuali

disposte dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Tutto ciò premesso, considerando che:

a) la maggior altezza non è ostativa alla circolazione degli altri veicoli, poiché il veicolo più alto di 4 metri non potrà circolare nei sottopassaggi le cui luci in altezza sono comunque sempre indicate negli appositi segnali stradali;

b) le differenze in lunghezza non turbano la circolazione in generale, poiché lo accoppiamento dei veicoli e dei rimorchi costituenti gli autotreni può essere effettuato in

non pochi casi in modo che la lunghezza massima non superi i metri 18 così come voluto dalle vigenti disposizioni;

presentiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

Essa mira a prorogare di altri due anni il limite stabilito dal succitato comma sesto dell'articolo 146 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, già prorogato con legge 26 giugno 1964, n. 434, al fine che i gravi inconvenienti per le imprese interessate cui sopra accennavamo, possano venire, almeno in parte, evitati.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1969, n. 393, le parole: « fino al 1° luglio 1969 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 1° luglio 1971 ».